

Dole Taurino

***Studio sperimentale della pianificazione assestamentale avanzata
relativa ai complessi forestali di proprietà della Regione Puglia,
gestiti dall'A.R.I.F.***

CONVENZIONE

tra

l'**Agenzia Regionale delle attività Irrigue e Forestali**, codice fiscale n. 07026760723, nella persona del Direttore Generale *pro - tempore* avv. Giuseppe Maria Taurino, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia, sita a Bari in via Corigliano n.1,

e

il **Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali** dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - codice fiscale n. 80002170720, nella persona del suo Direttore *pro-tempore*, prof. ing. Giacomo Scarascia Mugnozza, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento, con sede a Bari in via Orabona n. 4.

PREMESSO CHE:

- l'**A.R.I.F.** gestisce il patrimonio forestale della Regione Puglia, di circa 15.000 ha, privo di strumenti di pianificazione assestamentale in vigore;
- l'**Agenzia Regionale delle attività Irrigue e Forestali**, nel prosieguo più brevemente denominata "**A.R.I.F.**", intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, la ricerca scientifica, tecnologica e applicata, riferita al comparto forestale pugliese, con particolare riferimento all'*Assestamento forestale*, alla *Dendrometria*, comprensiva dell'*Auxologia forestale*, e al *Restauro vegetazionale*;
- il **Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali**, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel prosieguo più brevemente denominato "**DiSAAT**", ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica, con riferimento, tra le altre, a quella riguardante il comparto forestale, attraverso l'attività delle strutture e del personale scientifico, tecnico e amministrativo a esso afferente;
- l'**A.R.I.F.** con nota del 25-10-2013, n. 37720, ha chiesto alla prof. Patrizia Taurino, docente di *Assestamento forestale*, *Dendrometria* e *Principi di Auxologia forestale* e *Restauro vegetazionale*, afferente al **DiSAAT**, la disponibilità a condurre lo "*Studio sperimentale della pianificazione assestamentale avanzata relativa ai complessi forestali di proprietà della Regione Puglia, gestiti dall'A.R.I.F.*";



- la stessa prof. Patrizia Tartarino, con nota del 5-11-2013, ha assicurato la disponibilità a condurre lo studio in questione.

Le premesse delineate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO QUI DI SEGUITO SPECIFICATO

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra l'**A.R.I.F.** e il **DiSAAT**, necessari alla conduzione dello "*Studio sperimentale della pianificazione assestamentale avanzata relativa ai complessi forestali di proprietà della Regione Puglia, gestiti dall'A.R.I.F.*".


ART. 2 - Definizione delle fasi dello studio e delle forme di conduzione

Lo *Studio* sarà condotto in più fasi, con metodologie innovative, adeguate alla vegetazione forestale mediterranea, in particolare pugliese.

Saranno inoltre sperimentate soluzioni in bosco e in laboratorio con particolare riferimento all'impiego del GPS, dei GIS e di altri strumenti e metodologie di elaborazione dei dati, nell'intento di costruire strumenti di pianificazione assestamentale avanzati.

Le fasi dello studio sono costituite da:


- 1 - identificazione su basi catastali del patrimonio forestale regionale pugliese gestito dall'A.R.I.F., distinto per *Sistema di paesaggio*;
- 2 - redazione per ogni *Sistema di paesaggio* di un *piano di assestamento forestale di indirizzo*, identificando, anche in ambiente GIS, le *unità di gestione*, distinte per *Tipologia forestale* comprensiva degli aspetti fitosociologici. Per ciascuna *unità* identificata saranno evidenziate le zone in cui realizzare a breve termine gli interventi selvicolturali più urgenti, in attesa della disponibilità della pianificazione forestale in esame;
- 3 - redazione del *Piano di assestamento forestale di dettaglio* per ciascuna *unità di gestione* o gruppi di esse, mediante:
 - 3.1 - redazione, in ambiente GIS, della cartografia assestamentale;
 - 3.2 - definizione e descrizione dei confini e delle opere di confinazione, da realizzare anche con impiego di apparecchiatura GPS;
 - 3.3 - sviluppo della *compartimentazione assestamentale*, secondo il metodo *particelle/unità di gestione*, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle comunità forestali interessate;



- 3.4 - descrizione delle *particelle assestamentali* indeterminate in ciascuna *unità di gestione*, sperimentando approcci metodologici innovativi, rivolti a evidenziare le principali peculiarità ecologiche stazionali e definire gli interventi selvicolturali occorrenti;
- 3.5 - definizione del funzionamento dei sistemi forestali interessati e delle funzioni da essi svolte o che dovranno svolgere;
- 3.6 - esplicitazione dei modelli colturali, da basare sull'impiego dei risultati di studi dendro-auxometrici appositamente condotti;
- 3.7 - formazione di una rete di aree di studio permanenti, georeferenziate, con l'impiego di metodologie inventariali, finalizzata al monitoraggio delle comunità forestali presenti, da studiare nei più importanti parametri biometrici e nei processi dinamici, rappresentati dalla *naturalizzazione* dei boschi di origine spontanea e di quelli ottenuti con l'impianto;
- 3.8 - definizione e scelta del *metodo assestamentale* più adeguato, nel rispetto, ove necessario, della disponibilità di carbonio fissato;
- 3.9 - individuazione e descrizione delle opere costruttive realizzate, con particolare attenzione alle emergenze storiche, alle strade forestali di accesso e servizio, alle piste e ai sentieri di visita e alle costruzioni rurali, con indicazione degli interventi da realizzare per la loro conservazione e miglioramento nel rispetto delle destinazioni d'uso attuali e future;
- 3.10 - indicazione delle opere costruttive da realizzare, con particolare riferimento ai parcheggi, al completamento della viabilità secondaria, ai rifugi e alle aree per l'igiene e la ricreazione;
- 3.11 - redazione del piano degli interventi di carattere amministrativo, biologico e costruttivo da realizzare nel periodo di validità di ciascun *piano*;
- 4 - costruzione di una rete sperimentale di "Martelloscopi", distribuiti per *Sistema di paesaggio e unità di gestione* più diffusa, rivolta a favorire la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche selvicolturali;
- 5 - conduzione di studi sulle filiere legno, riferite ai principali prodotti ritraibili con la realizzazione degli interventi selvicolturali.
- L'articolata attività delineata sarà realizzata dall'**A.R.I.F.** e dal **DiSAAT** in stretta collaborazione, secondo quanto indicato negli articoli successivi.

ART. 3 - Responsabilità scientifica

L'attività di studio sarà svolta con la responsabilità scientifica della prof. Patrizia Tartarino, afferente al **DiSAAT**, che provvederà anche al suo coordinamento.



ART. 4 - Compiti dell'A.R.I.F.

L'A.R.I.F. svolgerà funzioni tecniche e indicherà i complessi forestali nei quali avviare e proseguire le attività previste dallo *Studio*.

I compiti riservati all'A.R.I.F., secondo quanto specificato ai punti dell'articolo n. 2, consisteranno nella:

- 1 - fornitura della documentazione catastale, rappresentata anche dai dati digitali in formato vettoriale, e destinazione nei laboratori del DiSAAT di n. 1 dottore forestale;
- 2 - collaborazione alla redazione dei *piani di assestamento forestale di indirizzo*, con la partecipazione in bosco e nei laboratori del DiSAAT di n. 2 dottori forestali e n. 3 operai forestali;
- 3 - collaborazione alla redazione dei *piani di assestamento forestale di dettaglio*, con la partecipazione in bosco e nei laboratori del DiSAAT, per l'intera durata delle attività necessarie, di n. 4 dottori forestali e almeno 5 operai forestali;
- 4 - collaborazione alla costruzione della rete sperimentale di "Martelloscopi", con la partecipazione in bosco e nei laboratori del DiSAAT dei 4 dottori forestali e dei 5 operai indicati al numero precedente;
- 5 - collaborazione alla conduzione degli studi sulle filiere legno, con la partecipazione in bosco e nei laboratori del DiSAAT dei 4 dottori forestali indicati ai punti precedenti.

L'A.R.I.F. assicurerà inoltre la disponibilità di un automezzo adeguato e di n. 1 autista per i sopralluoghi in bosco del personale del DiSAAT.


ART. 5 - Compiti del DiSAAT

Il DiSAAT svolgerà attività tecnico-scientifiche, assicurando anche il coordinamento delle attività dell'A.R.I.F. di cui agli artt. n. 2 e 4.

Si precisa al riguardo che l'attività di studio di cui ai punti 1-5 dell'art. n. 2 sarà svolta dal personale messo a disposizione dal DiSAAT che sarà scelto esclusivamente dal Responsabile scientifico, secondo le norme di legge, senza che per detto personale, ivi compresi gli eventuali collaboratori esterni, derivi alcun rapporto con l'A.R.I.F..

Il Responsabile scientifico avrà anche cura di avvalersi della collaborazione di studiosi di comprovata esperienza scientifica, senza ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli previsti al punto seguente.

Allo svolgimento dell'attività di studio in esame potranno anche collaborare laureandi, borsisti e dottorandi.



Per lo svolgimento dell'attività di studio più volte menzionata il Responsabile scientifico potrà avvalersi della collaborazione di società specializzate, con particolare riferimento agli spin off di settore.

Agli oneri riferiti ai soggetti sopra richiamati farà fronte il **DiSAAT**, senza possibilità di rivalsa, neppure parziale, nei riguardi dell'**A.R.I.F.** che resterà comunque estranea a qualsivoglia pretesa e/o onere nascente dallo svolgimento delle prestazioni richieste.

Il **DiSAAT** è obbligato, nei confronti dell'**A.R.I.F.**, a espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione dello *Studio* nei tempi e con le modalità stabilite.

Il **DiSAAT** assicura che nello svolgimento dell'attività di studio oggetto della presente convenzione nessuna persona potrà esplicare azioni aggiuntive, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma di consulenza saltuaria o di qualsivoglia natura, a eccezione di quelle che gli stessi **A.R.I.F.** e **DiSAAT** avranno espressamente autorizzato.

Non sono ammessi compensi a favore del Responsabile Scientifico dell'attività di ricerca.


Per la collaborazione prestata nello svolgimento dell'attività di ricerca specificata si applicheranno i divieti di cumulo dei compensi per i pubblici dipendenti, di cui alle Leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni. Per la medesima collaborazione non si applicherà l'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

ART. 6 - Modalità operative

L'attività di cui all'art. 2 dovrà essere avviata a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e conclusa entro 4 (quattro) anni naturali e consecutivi a far tempo dalla consegna da parte dell'**A.R.I.F.** al **DiSAAT** della documentazione catastale specificata al punto 1 dell'art. n. 4; su richiesta scritta di una delle parti contraenti potrà essere concessa, eccezionalmente e per motivazioni condivise, una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Il **DiSAAT** si impegna a:

- comunicare, ai sensi dell'art. n. 65 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382, all'Anagrafe Nazionale Ricerche i risultati dell'attività di studio oggetto della presente convenzione;
- assicurare la costante informazione sullo svolgimento dello *Studio*, mediante monitoraggio fisico e finanziario, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle attività previste;
- non attribuire a terzi la titolarità del finanziamento;
- non destinare lo stesso finanziamento a scopi diversi rispetto alle attività di



studio;

- non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni e dei risultati derivanti dalle attività connesse all'oggetto della presente convenzione, e ciò anche dopo la scadenza della convenzione medesima;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni a funzionari dell'A.R.I.F.;
- informare tempestivamente l'A.R.I.F. su circostanze che possano ritardare, ostacolare o rendere impossibile la realizzazione del progetto;
- restituire il finanziamento erogato nella misura, nei tempi e nei modi stabiliti dall'A.R.I.F., in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione di azioni previste, maggiorato degli interessi maturati.

Il DiSAAT è tenuto a inviare all'A.R.I.F., nei termini stabiliti, i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario, redatto così come stabilito nei successivi articoli della presente convenzione, a firma del Responsabile scientifico dell'attività di studio e del Direttore del Dipartimento;
- rapporti tecnico-scientifici sull'attività di studio svolta, con riferimenti alle metodologie adottate e alle risultanze ottenute, a firma del Responsabile scientifico.


ART. 7 - Finanziamento

L'A.R.I.F. si impegna a erogare al DiSAAT per le finalità dello studio previste dalla presente convenzione, un finanziamento di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).

Il finanziamento è omnicomprensivo, fisso e invariabile, non suscettibile di revisioni e rivalutazioni; esso è ritenuto dal DiSAAT sufficiente per l'attuazione delle attività di studio da svolgere.

Il finanziamento predisposto dall'A.R.I.F. in favore del DiSAAT sarà impiegato per le spese sostenute dallo stesso DiSAAT nel periodo indicato nell'art. n. 6, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di studio più volte indicata. Saranno ammesse le spese per le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti su riviste scientifiche e la partecipazione del personale messo a disposizione dal DiSAAT a congressi, convegni e giornate di studio, organizzati anche all'estero, riferiti ai settori scientifico-disciplinari interessati.

Lo Studio non dovrà generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione e non potrà essere sostenuto da altre forme di finanziamento, oltre quelle previste nella presente convenzione.



Le somme da erogare saranno versate dall'**A.R.I.F.**, indicando come causale il titolo dello *Studio*, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale i cui estremi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno comunicati dal **DiSAAT**

ART. 8 - Eleggibilità e ammissibilità delle spese

Il periodo di eleggibilità delle spese decorrerà dalla data di avvio dell'attività, indicata nell'art. n. 6, fino alla scadenza del progetto.

Saranno considerate ammissibili solo le spese riferite a: personale, materiale di rapido consumo, materiale durevole, servizi e consulenze, missioni-rimborsi spese, spese generali, pubblicazioni su riviste scientifiche, rispettose delle seguenti condizioni:

- coerenti con lo svolgimento delle attività di studio previste dalla presente convenzione;
- necessarie per lo svolgimento delle attività di studio di cui alla presente convenzione;
- ragionevoli e sostenute in conformità da principi di buona gestione finanziaria, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici;
- effettivamente sostenute, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

Non saranno ammesse le spese di qualsiasi altro genere o natura non individuate nel comma precedente.

L'attività di studio oggetto della presente convenzione, in quanto istituzionale per il **DiSAAT** e rivolta all'attuazione di programmi scientifici, tecnologici e applicativi, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. n. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e sue successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, l'attività di ricerca promossa dall'**A.R.I.F.** non sarà considerata attività commerciale, rientrante nell'art. n. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. n. 66 del D.P.R. dell'11/07/1980, n. 382.

ART. 9 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo di cui all'art. 7 verrà erogato in favore del **DiSAAT**, secondo le seguenti modalità:

- a). una anticipazione di 100.000,00 (centomila/00) euro all'inizio di ciascuno dei primi tre anni a far tempo dalla data della firma della presente conven-



zione, previa richiesta da parte del **DISAAT** corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le quali:



- il **DISAAT** è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche e integrazioni;
 - il **DISAAT** è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986;
 - non sussistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del **DISAAT**;
- b). una anticipazione di 80.000,00 (ottantamila/00) euro all'inizio del quarto anno di attività, previa richiesta da parte del **DiSAAT** corredata delle stesse dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui al punto precedente;
- c). un saldo finale, pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta, redatto sulla base di apposita verifica tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale resta comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

ART. 10 - Rendicontazione

I versamenti effettuati dall'**A.R.I.F.** al **DiSAAT** serviranno a sostenere le spese per la realizzazione delle attività conseguenti alla stipula della presente convenzione e dovranno trovare giustificazione nei costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es. numero e data bonifico, numero e data assegno, etc.) relativamente ai titoli di spesa individuati all'art. n. 8.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di studio, il **DiSAAT** deve presentare all'**A.R.I.F.** la documentazione di seguito meglio specificata:

- a). relazione di esecuzione delle attività realizzate;
- b). relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c). elenco cronologico numerato dei documenti relativi alle spese sostenute, articolate per voce di spesa;
- d). titoli giustificativi in originale o in copia conforme all'originale, costituiti



da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli stessi oneri e le ritenute erariali, etc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo alla conduzione dello *Studio* ...";


- e). certificazione delle spese sostenute, a firma del Responsabile scientifico;
- f). nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi, ma esaurienti, relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;
- g). dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Responsabile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28-12-2000 n. 455 in cui si dichiara che:
 - o le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
 - o sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
 - o la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
 - o le spese sostenute per la realizzazione dello studio ammesso a finanziamento sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato;
- h). contratti del personale non dipendente;
- i). materiale pubblicitario eventualmente prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza dello studio e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, da presentare entro tre mesi dal termine dello studio.

ART. 11 - Proroghe, rimodulazioni e varianti

Il **DiSAAT** ha l'obbligo di realizzare le attività di studio di cui all'art. n. 2 nei tempi stabiliti dall'art. n. 6. Qualora l'**A.R.I.F.** ravvisi il non rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione dello *Studio*, previa valutazione delle cause, può revocare il finanziamento.

Eventuali proroghe, rispetto ai termini previsti, potranno essere concesse dall'**A.R.I.F.**, su richiesta del **DiSAAT**, esclusivamente se



mento in detta attività.

ART. 15 - Sicurezza

Il personale dell'A.R.I.F., del DISAAT e di altra provenienza, da essi delegato, sarà tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi e nelle sedi di svolgimento dell'attività di studio oggetto della presente convenzione.

ART. 16 - Responsabilità

Le parti contraenti dichiarano che si impegneranno ad adottare tutti gli adempimenti derivanti dai contratti nazionali di lavoro. Pertanto ciascuna parte solleva l'altra da ogni rivendicazione che il personale da essa coinvolto nello svolgimento delle attività di studio previste dalla presente convenzione, a qualsiasi titolo impegnato in essa, potrà avanzare nei confronti dell'altra parte.

ART. 17 - Permessi e autorizzazioni

Sarà a carico dell'A.R.I.F. l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di studio oggetto della presente convenzione, in conformità delle disposizioni in vigore nei luoghi e nelle sedi interessati e degli scopi prefissati.

ART. 18 - Trattamento dati e privacy

Il DISAAT darà esplicito consenso, con la sottoscrizione della presente convenzione, al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i dati elaborati verranno inseriti nelle banche dati dell'A.R.I.F.; quest'ultima potrà fornire gli stessi dati ad altre società a essa collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si rendesse necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione. Il DISAAT dichiara infine di essere stato informato dall'A.R.I.F. al riguardo dei diritti riconosciutigli dall'art. n. 13 della Legge del 31/12/1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali, in particolare di quello relativo all'aggiornamento, alla rettifica e alla cancellazione degli stessi.

ART. 19 - Risoluzione

La presente convenzione si intenderà risolta, sia nel caso che una delle parti contraenti si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi motivo, di ottemperare agli obblighi da essa previsti, sia che emergano gravi irregolarità nella gestione della stes-



sa convenzione, in occasione di controlli di cui all'art. n. 3 della presente convenzione. In caso di anticipato scioglimento del rapporto fra l'A.R.I.F. e il DISAAT, la prima riconoscerà al secondo, previa rendicontazione, le spese sostenute e quelle relative alle obbligazioni giuridiche assunte in base alla presente convenzione, fino al momento dello scioglimento indicato.

Tutte le controversie che potranno insorgere in esecuzione della presente convenzione devono essere immediatamente comunicate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", al Direttore generale dell'A.R.I.F. e all'Avvocatura Regionale.

Le controversie saranno demandate alle decisioni di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui il primo designato dal Rappresentante legale dell'A.R.I.F.; il secondo designato dal Rappresentante Legale del DISAAT e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto in accordo dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio avrà sede in Bari e deciderà secondo le norme vigenti del codice di rito.

ART. 20 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) saranno a totale carico dell'A.R.I.F., senza diritto di rivalsa.

La presente Convenzione sarà da registrare in caso d'uso.

Tutta la corrispondenza con l'A.R.I.F. per l'intera durata della presente convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Regionale delle attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), via Corigliano n. 1 - 70123 Bari.

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace, soltanto se unicamente apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

Bari, lì

Per l'Agenzia Regionale
delle attività Irrigue e Forestali

Dr. Giuseppe Maria Taurino
DIRETTORE GENERALE A.R.I.F.
Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Per il Dipartimento
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
Prof. Ing. Giacomo Scaraseia Mugnozza



IL DIRETTORE
Prof. Ing. Giacomo Scaraseia Mugnozza